



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 70

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere**

SEGUITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE SUL REGIME
DI CUI ALL'ARTICOLO 4-BIS DELL'ORDINAMENTO
PENITENZIARIO E SULLE CONSEGUENZE DERIVANTI
DALLA SENTENZA N. 253 DEL 2019
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

71^a seduta: martedì 19 maggio 2020

Presidenza del presidente MORRA

I N D I C E**Sulla pubblicità dei lavori**

PRESIDENTE:	
- MORRA (M5S), senatore Pag. 4

Comunicazione del Presidente

PRESIDENTE:	
- MORRA (M5S), senatore Pag. 4

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE:	
- MORRA (M5S), senatore Pag. 4, 5, 6
VITALI (FIBP-UDC) senatore 4, 5
FERRO (FDI), deputata 5
GIARRUSSO (Misto), senatore 6
DARA (LEGA), deputato 6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Segle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FDI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LEU; Misto-Noi con l'Italia-USEI Alleanza di Centro: M.-NCI-USEI-ADC; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-MIN.LING.; Misto Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-Maie - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

**Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis
dell'ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253
del 2019 della Corte costituzionale**

PRESIDENTE:

– MORRA (M5S), senatore .	Pag. 7, 8, 9 e passim
ASCARI (M5S), deputata	7, 10, 12 e passim
GRASSO (Misto-LeU), senatore .	8, 9, 11 e passim
VITALI (FIBP-UDC) senatore .	8, 10, 11 e passim
FERRO (FDI), deputata	9, 15, 18 e passim
MIRABELLI (PD), senatore	9, 12
AIELLO Davide (M5S), deputato	10
GIARRUSSO (Misto), senatore	12, 13, 14 e passim
LONARDO (FIBP-UDC) senatrice	16, 17, 19 e passim
PAOLINI (LEGA), deputato	21, 22, 23
ALLEGATO	25

I lavori hanno inizio alle ore 20,10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna sarà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Consentitemi di dare un caloroso benvenuto alla dottoressa Lina Di Domenico, magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, che prende possesso oggi delle nuove funzioni. A lei rivolgo i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutti noi.

All'onorevole Bartolozzi offro conforto nell'aver trasmesso la richiesta da lei avanzata nel corso della citata seduta di giovedì circa il fascicolo processuale relativo all'esecuzione penale nei riguardi di Antonino Sacco.

Con riguardo alla convocazione della seduta cui prenderà parte l'onorevole ministro Alfonso Bonafede, annuncio sin da ora che vi è la possibilità di un rinvio, che potrebbe essere dovuto alla coincidenza, nel corso dei lavori delle due Assemblee, dell'esame delle questioni di fiducia. In tal caso, non potrei far altro che calendarizzare in una seduta della prossima settimana i lavori alla presenza del Ministro della giustizia. Naturalmente terrò informati tutti i Commissari circa la possibilità di dare seguito a questo rinvio.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Vitali, che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, capiamo perfettamente che ci sono situazioni contingenti e impegni contestuali. Però non è possibile calendarizzare una seduta della Commissione, poi sconvocarla, riconvocarla, spostarla di un'ora. Credo che noi dovremmo organizzare i lavori in modo che questi terminino entro le ore 22, un orario che mi sembra più che dignitoso e più che opportuno. La settimana scorsa non ci sono stato, ma quella prima abbiamo fatto le undici e mezza e questa non mi sembra una cosa normale. La pregherei pertanto di calendarizzare le sedute della Commissione in maniera tale che, comunque vadano le cose, i lavori non possano e non debbano prolungarsi oltre le ore 22.

In secondo luogo, gradirei che si prendesse oggi la decisione di rinviare o meno l'audizione del Ministro, in modo che ognuno di noi possa organizzarsi con i treni e con gli aerei (che già sono molto pochi). Non

possiamo stare appesi fino all'ultimo secondo e rimanere qui una giornata senza fare nulla. Il Ministro avrà mille cose da fare, ma noi ne abbiamo altrettante; avremmo quindi diritto a sapere per tempo come organizzare le nostre giornate.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, mi sembra d'obbligo risponderle ricordando che era stata chiesta la trasposizione della seduta dal pomeriggio alla sera per consentire ai colleghi della Lega di potersi riunire; era stata avanzata in tal senso una richiesta da parte del senatore Pepe. Si era deciso inizialmente di far iniziare la seduta plenaria alle ore 19; dopodiché nella giornata odierna, per problemi insorti relativamente al testo e ai suggerimenti emendativi, è stata chiesta e ottenuta un'ulteriore proroga.

Per quanto riguarda invece la richiesta, assolutamente legittima, di avere certezza con il dovuto preavviso in merito all'audizione del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, non posso che dirle che siamo anche noi in attesa di sapere quale sarà il calendario dell'Aula, perché sembrerebbero essere probabilissime due questioni di fiducia che ci impegnerebbero tutti. Se domani all'ora di pranzo avrò maggiori certezze, farò sapere a tutti cosa si profila per la giornata di giovedì, fermo restando che è stata calendarizzata una seduta plenaria anche nella giornata di domani, nell'eventualità che non si possa concludere questa sera, perché è giusto concludere in orari dignitosi. Eventualmente si continuerà domani sera; poi vediamo cosa succederà nella giornata di giovedì. Certamente terrò conto comunque di queste sue ammonizioni, senatore Vitali.

VITALI (*FIBP-UDC*). Non sono ammonizioni, ma suggerimenti.

PRESIDENTE. Sono ammonizioni bonarie.

FERRO (*FDI*). Signor Presidente, senza ripetere quanto già detto dal senatore Vitali e ferme restando le due possibilità rispetto alle questioni di fiducia, ritengo che la Commissione antimafia dovrebbe rappresentare una priorità per il ministro Bonafede, in un momento particolare e rispetto alle tante richieste che sono state depositate. Vorrei ricordare che, oltre all'audizione del Ministro, noi avevamo chiesto anche l'audizione di Francesco Basentini; a questo si aggiunge, secondo me, anche la necessità di audire il nuovo direttore del DAP, anche perché è di oggi la notizia del rientro di Bonura nelle patrie galere (che per quanto mi riguarda è una notizia lieta). Abbiamo poi depositato una richiesta relativa alle intercettazioni del GOM, in termini non soltanto di contenuti, ma anche di date, al fine di conoscere da dove sono partite e dove sono arrivate.

Un'ultima richiesta (ma non ultima in ordine di importanza) riguarda l'acquisto dei cellulari in un numero molto importante, oltre a quelli donati dalla TIM, anche rispetto al grido di dolore di questi giorni della Polizia penitenziaria, che sta rilevando come sia sempre più complicato poter lavorare in sicurezza quando i detenuti hanno a disposizione dei cellulari.

PRESIDENTE. Deputata Ferro, la ringrazio. Se non ricordo male, era comunque un punto all'ordine del giorno quello di approfondire il tema delle vicende, che stanno emergendo giorno per giorno sempre più chiaramente, relative alla gestione pregressa del DAP, della Polizia penitenziaria e del GOM, come lei ha appunto accennato. Sarà nostro dovere procedere in quella direzione.

GIARRUSSO (*Misto*). Signor Presidente, oggi è emersa una circostanza che appare abbastanza grave. È uscito su un giornale un articolo che riferisce di una visita del direttore del DAP Basentini a Zagaria in carcere, prima della sua scarcerazione. Pare che Basentini in questa visita fosse accompagnato, ma nell'articolo non si specifica da chi. Io credo che la questione sia talmente grave e importante che bisognerebbe immediatamente acquisire – e lo chiedo formalmente – il registro delle presenze e delle visite nel carcere dove era ristretto Zagaria, in modo da comprendere quale persona e a che titolo accompagnava Basentini nella visita.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Giarrusso, credo però che la richiesta debba essere esaminata in sede di Ufficio di Presidenza; pertanto, in occasione della prossima convocazione, potrà reiterare questa sua illuminata questione e vedremo di capire come procedere.

Ho letto anche io l'articolo a cui lei fa riferimento e, se non ricordo male, quando il dottor Basentini è venuto in audizione qualcuno di noi ha avanzato una domanda illuminante sul protocollo Farfalla e sembrava quasi ripetersi una scena già vissuta.

DARA (*LEGA*). Signor Presidente, mi aggiungo alla richiesta già fatta dalla collega Ferro per sapere se è stato contattato l'ex capo del DAP Basentini per fissare una data per una sua audizione.

PRESIDENTE. No, non è stato contattato, almeno non mi risulta; però appena sarà possibile, dovremo certamente approfondire quanto sia avvenuto nel corso di queste settimane e di questi mesi. Di conseguenza, tutte le audizioni che l'Ufficio di Presidenza vorrà riconoscere come necessarie verranno organizzate e poi svolte.

DARA (*LEGA*). Signor Presidente, siccome abbiamo letto sui giornali dell'intenzione di qualche componente della Commissione di audire anche Di Matteo, vorrei sapere se è stato contattato e se avete intenzione di audirlo.

PRESIDENTE. No, il dottor Di Matteo non è stato contattato perché, anche se tutti quanti noi possiamo averne l'intenzione, la formalizzazione della richiesta deve comunque avvenire attraverso gli organismi deputati. Di conseguenza dobbiamo attendere il prossimo Ufficio di Presidenza e poi faremo il punto.

Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Comunico che il fascicolo recante gli emendamenti alla proposta di relazione è in distribuzione. Rispetto alla versione precedente utilizzata nel corso della seduta della settimana scorsa, figurano alcuni testi corretti funzionali però soltanto ad apportare modifiche di forma e a ordinare l'elenco totale degli emendamenti a seconda del riferimento discorsivo nella relazione più proprio.

Invito quindi i relatori a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

ASCARI, *relatrice*. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per approfondire alcune proposte emendative.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,22, è ripresa alle ore 20,40).

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è ripresa.

Invito i relatori a esprimersi sugli emendamenti in esame.

ASCARI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimerò i pareri sugli emendamenti seguendo il fascicolo che è stato fornito, in modo che tutti possano seguire.

Sull'emendamento 1.10 esprimo parere favorevole con una riformulazione che tende ad aggiungere, a pagina 19, alla fine del paragrafo 4, il seguente capoverso: «Peraltro, nel corso delle settimane segnate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e all'esito delle acquisizioni documentali in corso si è manifestata la necessità che il tema del potenziamento della sanità penitenziaria sia oggetto di uno specifico futuro approfondimento da parte della Commissione».

Per quanto riguarda la parte relativa al penultimo capoverso di pagina 25 è invece riformulata come segue: «Al fine di garantire un'adeguata circolarità delle informazioni e di favorire il lavoro dei magistrati di sorveglianza, anche in relazione ai trasferimenti dei detenuti da un carcere all'altro, si propone che nei confronti di tutti i condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario sia efficacemente implementato il fascicolo elettronico del detenuto e dell'internato, nel quale tra l'altro dovrebbe confluire la cartella clinica digitale, al fine di consentire ai medici che lo prendono in carico di conoscere in tempo reale le condizioni di salute del detenuto e dell'internato, senza at-

tendere il passaggio dei dati dalla ASL di provenienza. Dovranno essere conseguentemente previste adeguate misure che garantiscano l'aggiornamento e la completezza del fascicolo affinché i dati ivi contenuti possano essere adeguatamente valorizzati dal magistrato e/o tribunale di sorveglianza, oltre che dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini delle pertinenti valutazioni sulla concessione dei benefici».

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, anche io avevo ipotizzato di riformulare la parte relativa alla sanità, in questo senso: «La riforma della sanità penitenziaria, certamente necessaria per attuare pienamente l'articolo 32 della Costituzione anche con riferimento alla popolazione carceraria, può essere realizzata solo attraverso un ampio intervento che, al di là delle competenze di questa Commissione, dovrebbe coinvolgere il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, trattandosi di una riforma che addirittura fa rientrare di nuovo la sanità dentro il carcere.

Ciononostante la Commissione intende comunque avanzare una proposta in relazione a un tema strettamente connesso: quello del differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute e per i reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario».

Pensavo quindi di inserire qualcosa sul tema inerente le malattie e la sanità, ma purtroppo non abbiamo avuto il tempo di confrontarci con la relatrice.

PRESIDENTE. Eventualmente mi sembra opportuna un'ipotesi di accantonamento.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ritengo che questo argomento non possa essere spezzettato e trattato in modo frammentato. Mi rendo conto che ci sono stati lavori contestuali, credo però che i commissari abbiano diritto ad avere riformulazioni chiare, complessive, e di poter discutere complessivamente degli emendamenti, anche perché vorrei chiedere ai relatori se ritengono di fare tesoro di alcune indicazioni della Corte costituzionale a proposito della platea dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che si è allargata a dismisura, ritornando a una differenziazione per i reati di criminalità organizzata, di terrorismo e di spaccio internazionale di sostanze stupefacenti, da una parte, e tutti gli altri da un'altra. Infatti, se c'è questo principio possiamo fare, per quello che mi riguarda, un passo avanti.

Detto ciò, signor Presidente, data l'ora e avendo necessità di scrivere queste riformulazioni per poterle leggere, perché io sono venuto preparato su alcuni testi che oggi vedo riformulati con delle tematiche non di secondo piano e che quindi andrebbero approfondite, suggerirei un rinvio a domani dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea, dalle 19 alle 22. A quel punto i relatori potranno presentare tutte le loro proposte che magari potrebbero farci pervenire entro domani nella prima mattinata cosicché noi potremo discuterle – credo – brevemente, votarle e tra domani e dopodomani chiudere definitivamente questo argomento.

Andare avanti con le riformulazioni, senza che vi sia la certezza dei testi che stiamo esaminando, non mi sembra un modo ordinato di lavorare. Non voglio farne nessuna colpa ai relatori, perché in questi giorni abbiamo avuto delle attività frenetiche; però non voglio neanche subire, come commissario, una limitazione nella valutazione e nell'approfondimento di argomenti così sensibili.

FERRO (*FDI*). A prescindere da quello che si deciderà sulla proposta del senatore Vitali, credo sia opportuno andare via stasera conoscendo i pareri su tutti gli emendamenti e sulle loro eventuali riformulazioni, in modo da avere anche noi un quadro. Se per il senatore Vitali va bene, potremmo proseguire e concludere stasera l'espressione dei pareri, in modo da trovarci avvantaggiati nel lavoro di domani.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, condivido l'intervento della deputata Ferro. Io proporrei tuttavia di esprimere i pareri, di accantonare gli emendamenti riformulati e di mettere ai voti tutti gli altri, perché c'è bisogno di fissare la situazione. Va benissimo accantonare gli emendamenti riformulati, al fine di poter meglio valutare i nuovi testi domani, ma possiamo tranquillamente mettere ai voti gli altri emendamenti.

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. Evidentemente c'è stato qualche equivoco, perché io avevo inviato le riformulazioni dei testi con l'idea che potessero essere conosciute da tutti i commissari nel momento in cui oggi le avremmo affrontate. Mi scuso se questo non è avvenuto. Ho inviato addirittura venerdì scorso il documento contenente le riformulazioni da sottoporre alla Commissione. Il problema forse non riguarda tanto le mie riformulazioni, quanto piuttosto il fatto che queste riformulazioni non sono state conosciute dalla correlatrice e la correlatrice, da parte sua, ha fatto altre riformulazioni. Mi scuso per questo problema, dovuto a un lavoro che non è stato fatto per mancanza di tempi e per il momento particolare che si sta vivendo. Avete ragione quando lamentate di non avere i testi delle riformulazioni. Stasera io e la correlatrice restiamo qua e non ce ne andremo finché non concorderemo sui testi delle riformulazioni; dopodiché li consegneremo agli uffici per la stampa, in maniera tale che domani, o quando sarà opportuno, tutti avranno i testi su cui confrontarsi. Poiché si tratta di riformulazioni piuttosto lunghe, capisco bene che, senza il testo davanti, anche io non potrei assolutamente seguire. Questa è la mia proposta.

PRESIDENTE. Senatore Grasso, apprezzo quanto lei ha detto. Mi ha fatto ricordare alcuni insegnamenti gadameriani, secondo cui comunicare e comprenderci è l'attività più impegnativa per noi esseri umani. Però io credo che si possa tentare una disamina di emendamenti che possano essere oggetto già ora di espressione del parere, fermo restando che, per tutti gli emendamenti che comportano anche la valutazione di altri testi, perché spesso e volentieri l'uno viene assorbito dall'altro e così via, c'è la neces-

sità di procedere con cautela e con attenzione. Adesso do la parola al deputato Davide Aiello; però poi, fin quando sarà possibile lavorare (cioè fino alle 22, a mio avviso), tutto quello che si potrà esaminare dovrà essere esaminato. Se poi dovessimo sperire che c'è la necessità di sospendere, perché ancora non c'è un accordo su nessun emendamento, allora vedremo il da farsi.

AIELLO Davide (*M5S*). Signor Presidente, concordo con l'intervento del collega Mirabelli, nel senso di proseguire i lavori già stasera e dare la possibilità ai relatori di esprimere i pareri sugli emendamenti. Dove c'è concordanza nei pareri, suggerisco di iniziare la votazione degli emendamenti già a partire da stasera; abbiamo poi a disposizione la seduta di domani e la seduta di giovedì, nelle quali possiamo continuare a confrontarci, per completare i lavori sull'approvazione della relazione. Laddove sia pronto il parere sugli emendamenti, possiamo iniziare a votare già stasera.

PRESIDENTE. Preciso che, con l'accantonamento dell'emendamento 1.10, viene per il momento accantonato anche l'emendamento 1.13.

ASCARI, *relatrice*. Signor Presidente, procedo con l'espressione dei pareri anche a nome del correlatore, senatore Grasso.

Come è stato detto, gli emendamenti 1.10 e 1.13 sono accantonati. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.9 (testo 2). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.18 e 1.19. Formulo un invito al ritiro dell'emendamento 1.15 (testo 2), perché il suo contenuto è già previsto nel testo della relazione, a pagina 21. Quindi sarebbe ultroneo come emendamento, perché già previsto.

Formulo un invito al ritiro dell'emendamento 1.20. L'emendamento 1.2 è stato ritirato. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.6 (testo 2). Sull'emendamento 1.21 esprimo parere favorevole previa riformulazione, ma al momento chiedo che venga accantonato. L'emendamento 1.3 è stato ritirato. Anche sull'emendamento 1.7 (testo 2) esprimo parere favorevole previa riformulazione, ma chiedo che venga momentaneamente accantonato per consentire una ulteriore riflessione. Formulo un invito al ritiro degli emendamenti 1.22 e 1.16 (testo 2). Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.11.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.4, previa riformulazione e chiedo che venga momentaneamente accantonato. Formulo un invito al ritiro dell'emendamento 1.27. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.5. A proposito dell'emendamento 1.17, vorrei chiedere un chiarimento al presentatore.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, questo fa il paio con l'altro emendamento, sul quale i relatori hanno espresso parere contrario. Io ritengo che noi, trattando dei reati associativi, andiamo ad irrigidire un sistema che comprende anche altri reati, che sono entrati nel corso del

tempo nella previsione dell'articolo 4-*bis*. Propongo pertanto di continuare a stabilire un criterio di rigidità, anche dimostrativa e probatoria, per i reati associativi, ma di non comprendere sotto il titolo della lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo e allo spaccio di sostanze stupefacenti anche altri reati, che pure hanno una loro gravità e non hanno diritto automaticamente all'accesso ai benefici, ma che non possono avere le stesse preclusioni dei reati associativi e di terrorismo. Pertanto è inutile inserire ulteriori preclusioni come in caso di complessità di accertamenti bancari e quant'altro, su reati che non hanno niente a che vedere né con la criminalità organizzata né con lo spaccio di sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Ritorno quindi alla domanda che ho fatto prima, perché vorrei sapere dai relatori cosa intendono, ma vedo che hanno espresso un parere favorevole all'emendamento 1.9 del senatore Mirabelli, che fa finta che la Corte costituzionale non si sia pronunciata. È vero, infatti, che la Corte si è espressa soltanto sui permessi premio, però ha detto di stare attenti perché nel corso degli anni abbiamo allargato la platea dei destinatari dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, includendo reati che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata e con il terrorismo, che erano le uniche ragioni per le quali sia la Corte costituzionale che la Corte europea dei diritti dell'uomo avevano consentito il cosiddetto doppio binario. Questo significa che torniamo daccapo, ci avviamo su noi stessi.

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere su questo emendamento è assolutamente favorevole; il dubbio riguardava il riferimento alla pagina 21 piuttosto che 22, ma mi è stato appena comunicato che si trattava di un errore formale che è stato corretto.

VITALI (*FIBP-UDC*). È già corretto nel fascicolo che sto consultando io.

GRASSO, *relatore*. In ogni caso vorrei tranquillizzare il senatore Vitali dicendo che la distinzione tra reati di prima e di seconda fascia è alla base di tutta l'impostazione di questa relazione. L'eliminazione del riferimento alla Corte costituzionale riguarda forse altre particolarità, altri dettagli, ma certamente non questo.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, mi sento tranquillo su questo.

PRESIDENTE. Senatore Grasso, per il momento l'emendamento è stato accantonato, abbiamo acquisito il chiarimento richiesto dai relatori e poi, in funzione di questo chiarimento, sarà espresso il parere.

GIARRUSSO (*Misto*). Signor Presidente, non comprendo l'emendamento della relatrice 1.5, perché a mio modo di vedere vanifica il tentativo di assoggettare le scarcerazioni ai pareri della Direzione nazionale antimafia e delle procure distrettuali antimafia. Infatti, inserire noi l'assunto che, decorso comunque un termine, si possa provvedere alle richieste, vuol dire semplicemente che si può tranquillamente fare a meno dei pareri della DNA e della procura distrettuale antimafia. Perché proprio la Commissione antimafia debba mettere in una relazione queste parole francamente mi risulta del tutto incomprensibile. Chiedo quindi una spiegazione alla relatrice.

ASCARI, *relatrice*. Signor Presidente, in realtà questa è un'ipotesi già contemplata nella relazione; anche altri relatori l'hanno previsto, ma questo aspetto è già assorbito nella relazione.

Gli accertamenti che si devono fare spesso sono tanti e coinvolgono vari uffici. Noi riteniamo che non si possa lasciare un detenuto sospeso senza limiti di tempo. Pertanto, trascorso un certo tempo, in ragione della complessità e considerati anche i diritti del detenuto, il giudice può assumere una decisione. È anche una questione di buon senso e di principio; tra l'altro, su questo emendamento viene espresso parere favorevole, così come sugli altri emendamenti analoghi presentati da altri commissari, però possiamo dire che è già contemplato nella relazione. È anche una questione di buonsenso prevedere che una persona non sia tenuta *ad infinitum* in attesa di una decisione.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, vorrei proporre una mediazione che credo venga incontro alla giusta osservazione del collega Giarrusso, ma anche a quella della relatrice secondo cui non si può tenere in sospeso un condannato, sia pure per reati associativi, per tutto il tempo possibile e immaginabile. Possiamo allora pensare di ripescare l'emendamento 1.27 della collega Lonardo che aumenta da trenta a sessanta giorni il termine entro il quale va espresso il parere; mi sembra un tempo ragionevole, adeguato, non illimitato, particolarmente rigido per questo tipo di reati, però mettiamo anche dei paletti entro i quali comunque il giudice di sorveglianza deve prendere una decisione. I sessanta giorni, infatti, si riferiscono al parere, ma il giudice non decide appena arriva il parere.

MIRABELLI (*PD*). E decorso il termine?

VITALI (*FIBP-UDC*). Decorso il termine, il giudice di sorveglianza prende una decisione; altrimenti a che scopo abbiamo previsto il termine? Altrimenti risulterebbe che non può decidere finché non arriva il parere.

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, nella relazione a pagina 22 c'è già un termine che può essere prorogato nel caso di complessità: il termine di trenta giorni, nel caso di accertamenti complessi, viene prorogato di altri trenta. Per questo motivo, pur condividendo l'emendamento 1.27

presentato dalla senatrice Lonardo che prevede si possa arrivare a sessanta giorni, teniamo conto che il termine iniziale è di trenta giorni, ma prorogabile, in caso di complessità, di altri trenta; quindi il termine massimo di sessanta giorni è già previsto.

Inoltre, l'emendamento 1.5 corrisponde all'emendamento 1.7 (testo 2), dove è scritto che in ragione della complessità degli accertamenti, trascorso tale termine, il giudice competente può decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste. Infatti, i magistrati di sorveglianza che abbiamo audito hanno detto – e a noi è parso giusto – che non si può restare appesi a un parere che non arriva e trovarsi anche a non poter decidere se non arriva il parere. È questo il motivo. Pertanto nel testo c'è già una mediazione, proprio nel senso che ho detto, cioè il termine è piuttosto lungo e nei casi complessi arriva a sessanta giorni; tuttavia, bisogna prevedere un termine perché il magistrato che non riceve il parere non può non dare corso all'istanza presentata dal detenuto. Questo è il concetto, per cui la situazione così com'è disciplinata nella relazione mi pare equilibrata.

GIARRUSSO (*Misto*). Signor Presidente, ringrazio i colleghi per le spiegazioni, che però personalmente non mi convincono perché capovolgiamo l'ottica della vicenda e scarichiamo sul sistema, cioè sul contrasto alla mafia, il danno derivante dal ritardo di un parere, senza affrontare il nocciolo della questione. Il parere deve essere reso; lo strumento non è quello per cui, siccome qualcuno non fa il proprio dovere, allora favoriamo la liberazione di un bellicoso mafioso. Ribaltiamo l'ottica. Ripeto che questa non è la Commissione per i diritti umani, come qualcuno sembra ipotizzare, ma la Commissione antimafia, quindi abbiamo il diritto e il dovere di esaminare le questioni anche sotto un'altra ottica. Pertanto, se noi riteniamo – e lo riteniamo veramente – che procure distrettuali e la DNA debbano dare il parere quando si tratta di detenuti di un particolare tipo, che riteniamo particolarmente pericoloso, non possiamo poi far ricadere la sanzione per il mancato parere su tutti i cittadini di questo Paese, con la liberazione del detenuto.

GRASSO, *relatore*. Un parere senza termine.

GIARRUSSO (*Misto*). No, non è un parere senza termine.

Se prevediamo delle conseguenze in caso di mancata espressione del parere, è un'altra questione: in questo caso l'inerzia di qualche procura non ricade sui cittadini o sul contrasto alle mafie, ma la procura stessa se ne assumerà poi la responsabilità. Questa, secondo me, è l'ottica di una Commissione che dovrebbe contrastare la mafia.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, la ringrazio, ma sono sempre più convinto che il contrasto a tutte le mafie si faccia partendo da una cultura sacrosanta del rispetto dei diritti umani, anche del peggior detenuto. Per cui, fermo restando che si dovrà essere severissimi nel sanzionare chi sba-

glia, anche a livello di ritardi nella produzione dei necessari pareri, credo che i tentativi di mediazione che sono stati avviati ed espletati vadano appunto nella direzione della necessità di congiungere la coscienza di contrastare le mafie con l'altrettanto consapevole coscienza di dover comunque ergersi come Stato di diritto.

GRASSO, *relatore*. Condivido perfettamente questa impostazione; non si può lasciare senza nessun termine la procedura. La procedura è fatta di termini. È necessario stabilire un termine per l'espressione del parere, ad esempio trenta giorni; se il parere non arriva entro questo termine, allora si può decidere. Se eventualmente il parere arriva prima, si può decidere anche prima. Si riporta poi al magistrato di sorveglianza; se arriva una lettera interlocutoria che dice che il parere verrà espresso l'ultimo giorno prima della scadenza, il magistrato di sorveglianza può anche attendere. Non sono termini perentori; sono chiaramente dei termini ordinatori, ma è giusto che ci siano. Questo è il mio concetto.

GIARRUSSO (*Misto*). Signor Presidente, noi conosciamo la sua cultura e la sua sensibilità per i diritti umani, ma non pensi di essere l'unico esclusivo depositario di questa cultura. I detenuti, anche quelli pericolosi, hanno diritto ad avere quel parere; questa è un'ottica completamente diversa rispetto a quella che fa ricadere le conseguenze del mancato parere. Non so se è chiaro. Un detenuto che fa domanda per avere un determinato beneficio, sottoposto alla condizione di un parere da parte della procura, ha tutto il diritto ad avere quel parere, che potrebbe anche essere favorevole (nel silenzio della procura non lo sappiamo). Quindi pretendere l'emanaione dei pareri e chiedere una misura nei confronti di chi non li emette è anche a tutela di chi chiede i benefici.

PRESIDENTE. Proceda pure con l'espressione dei pareri, onorevole Ascari.

ASCARI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.23. Formulo un invito al ritiro dell'emendamento 1.12 (testo 2). L'emendamento 1.13 (testo 2) chiedo che venga accantonato. Invito a ritirare l'emendamento 1.14 (testo 2), perché la prima parte («Ai fini della concessione dei permessi premio per i detenuti che rispondono dei reati di cui all'articolo 4-bis dell'O.P., l'ostatività potrà essere superata soltanto al ricorrere di alcuni indici specifici quali l'effettiva partecipazione a un percorso rieducativo, la condotta tenuta nel corso del periodo di carcerazione che consenta di escludere l'attualità della pericolosità del condannato, l'adempiimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato») è già contemplata nella relazione. Invece la seconda parte («la piena ammissione della partecipazione e dell'attività criminale di provenienza e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti in quel contesto, l'assenza di significative infrazioni disciplinari in ambito penitenziario. È in ogni caso prevista la necessità della fattiva collaborazione a meno che il condannato provi l'esistenza

di un pericolo grave, concreto e imminente per sé e per i propri familiari») va proprio contro la sentenza della Corte costituzionale. È bene sempre precisare che non esiste l'obbligo della confessione, in quanto c'è la libertà e l'imputato ha anche il diritto di mentire. Formulo pertanto un invito al ritiro.

GIARRUSSO (*Misto*). Mi cadono le braccia.

FERRO (*FDI*). Mi spiace, ma non credo ci sia il diritto di mentire; su questo non sono assolutamente d'accordo. Né sono d'accordo sull'emendamento precedente, che comunque è stato accantonato quindi ne ripareremo quando sarà riformulato.

Si svisciva totalmente il senso sia dell'emendamento precedente che di questo. È vero che c'è una sentenza della Corte costituzionale; ma non credo sia corretta l'interpretazione che ne è stata data. È chiaro che, se un condannato ha paura di un pericolo imminente per sé o per i suoi familiari, questo è un dato di fatto oggettivo. Credo sia normale chiedere che non vi siano state infrazioni disciplinari in ambito penitenziario e che si verifichi che queste persone non intrattengano rapporti con ambienti malavitosi. È necessario mettere dei paletti, altrimenti ci troveremo a parlare nuovamente delle scarcerazioni. Mi riservo di intervenire sull'emendamento precedente nella prossima seduta, quando ci sarà la riformulazione. Alla fine non stiamo mettendo quei paletti che sono necessari. Per carità, tutti hanno dei diritti, anche il peggior criminale; su questo, signor Presidente, sono d'accordo con lei. Però dobbiamo anche stabilire delle norme che diano certezze e che non facciano accadere quello che è successo in queste ultime settimane, dove probabilmente si è confuso il diritto con il diritto di mentire. Per quanto mi riguarda, mentire non è un diritto né tantomeno un dovere.

ASCARI, *relatrice*. Signor Presidente, ribadisco quanto già detto. La prima parte dell'emendamento è già assorbita; per quanto riguarda la seconda, vorrei ricordare che la Corte costituzionale ha stabilito in modo chiaro che non è obbligatorio che vi sia collaborazione per accedere a un permesso premio.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.28, con la seguente riformulazione: «A pagina 22, sostituire il periodo di cui al penultimo capoverso: "È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, così come la collaborazione inesigibile e la collaborazione irrilevante mantengono la attuale valenza, sia quale condizione 'privilegiata' di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'articolo 58-ter O.P." con il seguente: "È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia mantiene l'attuale valenza, sia quale condizione privilegiata di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'articolo 58-ter O.P.. Resta inteso che i casi di collaborazione inesigibile o irrilevante seguono il regime delle allegazioni sopra descritto"».

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, su questo emendamento avevo prospettato la possibilità di un accantonamento perché la dicitura: «Seguono il regime delle allegazioni sopra descritto» a me pare non chiara e avrei suggerito qualcosa del tipo: «resta inteso che i casi di collaborazione inesigibile o irrilevante (che ormai non hanno più senso perché la collaborazione è al di fuori del sistema, perché viene valutata solamente in senso positivo se c'è, ma se non c'è non è importante che sia inesigibile o irrilevante, non ha più senso) assumano rilievo ai fini della valutazione sul percorso rieducativo». Avrei proposto questo aggiustamento perché la formula: «Seguono il regime delle allegazioni» mi pare molto generica e non si capisce bene».

PRESIDENTE. Mi sembra che, emergendo posizioni non coincidenti fra i relatori, sia d'obbligo l'accantonamento.

ASCARI, *relatrice*. Sono d'accordo.

Propongo altresì di accantonare gli emendamenti 1.1, 1.24 e 1.25, perché dipendono dall'emendamento 1.1, nonché 1.8 (testo 2), 1.30 e 1.29.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.26.

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, in merito all'ultimo periodo dell'emendamento 1.26, non capisco chi dovrebbe mettere in campo l'uso della banca dati della DNA. Io avrei preferito qualche spiegazione. L'emendamento infatti, dopo le parole: «istanze presentate», propone di aggiungere le seguenti: «e comunque il più ampio uso del sistema banca dati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo». Sono d'accordo nel ritenerlo un modello mondiale di raccolta d'informazioni in materia, perché ho collaborato a fondarla quella banca dati, però non capisco chi la dovrebbe usare, oltre alla Procura nazionale antimafia. In che senso si parla del più ampio sistema?

LONARDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, quanto alla motivazione, nei casi in cui occorra assumere informazioni per determinare se il richiedente i benefici abbia effettivamente rotto i suoi legami con la criminalità organizzata o qualsivoglia collegamento con gli ambienti criminali di riferimento, il primo strumento da utilizzare è la banca dati della DNA, fiore all'occhiello del nostro Statuto speciale antimafia che il mondo ci invidia; pertanto, citarlo in un documento tanto importante per la Commissione antimafia è doveroso e credo tecnicamente opportuno. Comunque è una banca dati che può essere utilizzata.

PRESIDENTE. A questo punto propongo l'accantonamento *pro tempore* dell'emendamento 1.26.

GRASSO, *relatore*. Vorrei capire come fa il parere se non consulta la propria banca dati.

PRESIDENTE. Lo accantoniamo per il momento, così poi sarà possibile chiarirsi ulteriormente.

GIARRUSSO (*Misto*). Signor Presidente, io non ho capito perché sono stati accantonati gli ultimi emendamenti che riguardano il cumulo. Posso avere una spiegazione per questo?

GRASSO, *relatore*. È semplicissimo, me lo ha chiesto la relatrice che vuole rivederli insieme.

PRESIDENTE. L'accantonamento è funzionale ad un ulteriore momento di riflessione. Evidentemente, le forze di maggioranza sono dell'opinione che si debba ancora approfondire la questione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9 (testo 2).

ASCARI, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione sull'emendamento 1.9 (testo 2) del senatore Mirabelli. Il parere è favorevole, però nella relazione va chiarito che la Commissione antimafia è ben consapevole del fatto che in autunno ci sarà una pronuncia della Corte costituzionale, che noi stiamo rispettando perché si è occupata solo dei permessi premio. Vorrei precisare che in questa sede ci occupiamo di questo, ben consapevoli che molto probabilmente la Corte costituzionale praticherà un'estensione anche agli altri benefici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9 (testo 2), presentato dal senatore Mirabelli.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

LONARDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, nel linguaggio giuridico il termine «allegazione» si usa frequentemente per descrivere due attività completamente diverse: come narrazione, cioè esposizione di un fatto, o come produzione di un documento, di una fonte di prova.

Inoltre si discorre di allegazione con riferimento ad un contenuto ontologico minore rispetto alla prova, cioè si allega nel senso che si afferma, si asserisce, si sostiene, ma non si dimostra. Per quanto ci riguarda, dovrebbe auspicarsi l'impiego di una terminologia maggiormente descrittiva del fatto che non si tratta di asserire meramente, bensì di dimostrare. Del resto il prosieguo del discorso della bozza fa intendere chiaramente questo, laddove discorre di elementi fattuali, precisi, concreti ed attuali che evocano più il terreno ontologico della dimostrazione che quello della mera allegazione.

Il tema dell'allegazione e della dimostrazione è serissimo; accontentarsi della sola allegazione significa invertire l'onere della prova ponendo a carico della DNA e dei comitati la dimostrazione del contrario di quanto meramente allegato dal richiedente. Non si tratta solo di una questione di

ammissibilità o inammissibilità nella domanda di godere di un beneficio, bensì di un tema di ragionevolezza della ripartizione dell'*onus probandi*.

Non si chiede assolutamente da parte di richiedenti benefici la dimostrazione di ravvedimento e rinsavimento, resipiscenza, pentimento, dissociazione morale, eccetera; si violerebbe altrimenti la decisione della Consulta. Si dovrebbe però richiedere un qualcosa in più della mera allegazione, un *quid pluris* di un'affermazione indimostrata, per quanto essa possa essere specifica e non generica. Allegare può risolversi nella pratica quotidiana nell'utilizzo di formule di stile e nel sostenere da parte del richiedente fatti e circostanze meramente assertive.

Dovrebbe tenersi conto di quanto avvenuto da ultimo per la vicenda della sospensione dell'esecuzione per motivi di salute per i detenuti *ex* articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario quando giudici di sorveglianza pressati, in assenza di elementi contrari, hanno deciso accogliendo a tappeto le istanze, con risultati disastrosi.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole sull'emendamento 1.18.

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei precisare, come penso sappia anche la senatrice Lonardo, che allegazione è un termine usato più volte dalla Corte costituzionale. Inoltre è stato riportato virgolettato nella nostra relazione, perché usato addirittura in corsivo e riportato come termine della Corte costituzionale, non come termine nostro.

È chiaro che poi, nel formulare la norma, ha ragione nel dire che la semplice allegazione può non costituire un elemento concreto; però significa che chi presenta un'istanza deve allegare i motivi dell'istanza. E siccome allegare i motivi dell'istanza è nel linguaggio giuridico, abbiamo ritenuto di lasciarlo, perché è della Corte costituzionale. Dopodiché, quando si dovrà formulare la norma, chiaramente non si userà il termine «allegazione», ma un altro termine più appropriato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dai senatori Lonardo e Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dai senatori Lonardo e Vitali.

Non è approvato.

Sull'emendamento 1.15 (testo 2) è stato formulato un invito al ritiro da parte dei relatori. Deputata Ferro, accoglie l'invito al ritiro?

FERRO (*FDI*). No, signor Presidente, chiedo che l'emendamento sia posto in votazione. Comprendo quello che dice la relatrice, secondo cui il contenuto dell'emendamento è già all'interno della relazione, ma secondo

me esplicitarlo attraverso un ulteriore passaggio può dar luogo a un testo ancora più chiaro e determinante.

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fornire un chiarimento alla deputata Ferro. A pagina 21, paragrafi quinto e sesto, è scritto proprio quello che c'è nell'emendamento: «In assenza di tale specifica allegazione, la magistratura di sorveglianza potrà dichiarare inammissibile l'istanza». Questo per quanto riguarda l'emendamento 1.15. E poi: «Non potrà essere sufficiente a vincere la presunzione di pericolosità la sola regolare condotta carceraria o la mera partecipazione al percorso rieducativo e nemmeno una soltanto dichiarata dissociazione». A me pare che il contenuto sia perfettamente identico. Però, siccome non contrasta, vediamo dove poterlo inserire; comunque è una ripetizione.

FERRO (*FDI*). Io avrei inserito almeno la parte relativa al trattamento rieducativo.

GRASSO, *relatore*. Magari la ritrova in qualche formulazione successiva.

ASCARI, *relatrice*. Signor Presidente, le chiedo di accantonare l'emendamento 1.15 (testo 2); magari ricontrolliamo il testo a pagina 21 per vedere come poter inserire questa parte.

PRESIDENTE. È accolta la sua richiesta di accantonamento, deputata Ascari.

Insiste per la votazione dell'emendamento 1.20, senatrice Lonardo?

LONARDO (*FIBP-UDC*). Sì, perché comunque è consequenziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dai senatori Lonardo e Vitali.

Non è approvato.

L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6 (testo 2), presentato dal senatore Grasso.

È approvato.

Il parere favorevole sull'emendamento 1.21 è subordinato alla riformulazione dello stesso testo, che quindi viene accantonato. L'emendamento 1.3 è stato ritirato, mentre l'emendamento 1.7 (testo 2) è accantonato.

Accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.22, senatrice Lonardo?

LONARDO (*FIBP-UDC*). Le chiederei di accantonarlo, se fosse possibile.

PRESIDENTE. Mi si dice che abbia una portata normativa nulla. Sentiamo i relatori.

GRASSO, *relatore*. Per me potrebbe essere assorbito nella riformulazione dell'emendamento 1.21, quindi propongo di accantonarlo insieme all'1.21.

PRESIDENTE. Ne dispongo l'accantonamento.
Passiamo all'emendamento 1.16 (testo 2), il cui proponente è assente.

LONARDO (*FIBP-UDC*). Chiedo di aggiungere la firma e di accantonarlo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. L'emendamento 1.16 è dunque accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dalla deputata Bartolozzi e dalla senatrice Lonardo.

È approvato.

L'emendamento 1.4 è accantonato.

Senatrice Lonardo, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.27?

LONARDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, i magistrati di sorveglianza, secondo la versione attuale della relazione, avrebbero da una parte la mera allegazione del richiedente il beneficio e dall'altra la necessaria attività di accertamento e dimostrazione del contrario da parte delle istituzioni preposte. Per tale ragione il termine di trenta giorni potrebbe rivelarsi insufficiente e risolversi in un pericolo di automatismo nell'istanza di concessione da parte dei magistrati di sorveglianza, in assenza di prova contraria dell'asserito. A fronte di numerose domande e in considerazione del carico di lavoro delle DDA, trenta giorni, per quanto prorogabili, sono davvero pochi, dovendosi ricordare l'informazione a livello territoriale, distrettuale e nazionale, oltre che interistituzionale. Da una parte vi è certamente il diritto di difesa, dall'altra si pone la sicurezza pubblica e la necessità di vagliare con attenzione richieste dal contenuto delicato e molte volte complesso, anche in considerazione dello spessore criminale dei detenuti dei quali si discute.

Insisto pertanto nella votazione dell'emendamento 1.27.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, avevo specificato che, anziché sessanta giorni, nella relazione si parla di trenta giorni più altri trenta, quindi il totale è sempre di sessanta giorni. Avevo giustificato così che il parere è contrario, ma sostanzialmente è accoglibile il fatto che ci siano sessanta giorni per decidere. Sostanzialmente di sessanta giorni si parla già

nella relazione, per questo avevo invitato a ritirare l'emendamento. Se insiste per votarlo, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che il senatore Grasso stia dicendo che il voto è pressoché ultroneo, inutile, perché quanto richiesto dall'emendamento sarebbe già incluso nella relazione.

LONARDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intanto vorrei precisare che comunque restava la proroga, altrimenti avrei dato ragione al relatore.

PRESIDENTE. Pare che vi sia stata una possibilità di chiarimento. Chiedo quindi ai relatori di pronunciarsi ulteriormente sull'emendamento 1.27.

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, il parere resta contrario.

ASCARI, *relatrice*. Signor Presidente, ribadisco il parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Lonardo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

GIARRUSSO (*Misto*). Signor Presidente, invito il proponente dell'emendamento a ripensarci, perché non è compito di questa Commissione inserire elementi già presenti nell'ordinamento e che nulla aggiungono alla relazione e che non colgono in pieno la questione. Vorrei evitare di votare contro un emendamento della relatrice che stimo; diciamo che non è compito nostro inserire questi termini.

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, siccome lo ritengo assorbito dall'emendamento 1.7 lettera c) che è stato accantonato, farei seguire la stessa sorte all'emendamento 1.5 e rimanderei la discussione su tale proposta di modifica.

PAOLINI (*LEGA*). Signor Presidente, fermo restando che la questione sollevata dal senatore Giarrusso è fondata, ritengo che il contenuto di questo emendamento possa avere – e sono d'accordo con il relatore – una valenza acceleratoria proprio verso quei soggetti che il parere devono esprimerlo, anche perché se non c'è alcun limite sappiamo tutti che i periti tendono a travalicare, invece quando sanno che c'è un termine, ancorché non perentorio, tendono a rispettarlo. Pertanto, nell'interesse del detenuto e della giustizia, ci sarà un incentivo ad accelerare, inoltre il fatto che il giudice possa eventualmente decidere anche senza pareri sarà un *quid pluris* per arrivare al risultato che vuole ottenere il senatore Giarrusso. Personalmente, concordo con i relatori.

PRESIDENTE. Poiché la conclusione del dibattito mi sembra sia propizia ad un accantonamento, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 1.5.

L'emendamento 1.17 è accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

LONARDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti emendamento 1.23, presentato dai senatori Lonardo e Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12 (testo 2), presentato dalla deputata Bartolozzi, che in questo momento non è presente.

LONARDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, lo faccio mio e chiedo di accantonarlo.

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei che si riflettesse su questo emendamento che leggo: «(...) introdurre misure atte a scongiurare che la pena detentiva» lo dico anche per la senatrice Lonardo «residua per i soggetti condannati ai sensi dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possa essere eseguita in abitazione ubicata nella Regione di nascita o residenza del condannato medesimo». I soggetti sono quindi obbligati a scongiurare che la pena sia eseguita in abitazione nella Regione di nascita, così richiamando quel fenomeno del soggiorno obbligato, da tutti vituperato negli anni perché ritenuto il modo per esportare la criminalità organizzata mafiosa al Nord, al Centro e dovunque nel mondo. Con questo emendamento si andrebbe a ribadire che bisogna scongiurare che la pena sia scontata nella propria Regione, quindi bisogna andare in altre Regioni.

LONARDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Anche lei, senatore Grasso, ne chiede l'accantonamento?

GRASSO, *relatore*. Sì, per rispetto della collega.

PAOLINI (*LEGA*). Signor Presidente, vorrei dire che effettivamente il concetto di residenza è variabile. In un caso recentissimo il soggetto scarcerato, anziché esser stato mandato dove era nato, è andato dove risiedeva la convivente o la moglie.

GRASSO, *relatore*. È andato a Brescia.

PAOLINI (*LEGA*). Sono d'accordo con il senatore Grasso; mi dispiace politicamente, ma coscientemente sono d'accordo con il senatore Grasso nel ritenerla una misura non essenziale. Ovviamente parlo a titolo personale.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.13 (testo 2) sono quindi accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14 (testo 2).

FERRO (*FDI*). Signor Presidente, se ricordo bene i relatori avevano invitato a ritirarlo perché la prima parte era già prevista nella bozza di relazione, però io non sono riuscita a trovarla. Nella seconda parte dell'emendamento si parla della «(...) piena ammissione della partecipazione e dell'attività criminale di provenienza e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti in quel contesto, l'assenza di significative infrazioni disciplinari in ambito penitenziario. È in ogni caso prevista la necessità della fattiva (...)». Si tratta di quello di cui avevamo parlato prima. Pertanto, per quanto mi riguarda, insisto per la votazione e, se il primo capoverso è già inserito nella relazione, non c'è alcun problema; se non ricordo male la collega Ascari parlava della piena ammissione della partecipazione.

GRASSO, *relatore*. La seconda parte è in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale.

ASCARI, *relatrice*. Sì, va proprio contro il pronunciamento della Corte costituzionale. La prima parte è ultronea, in quanto è già contenuta nella relazione; forse alcune parole sono diverse, ma il significato è quello.

GRASSO, *relatore*. Suggestisco un voto per parti separate.

FERRO (*FDI*). Chiedo di accantonarlo per una riformulazione, se per voi va bene.

PRESIDENTE. Si può chiedere il voto per parti separate, accogliendo eventualmente i suggerimenti dei relatori.

FERRO (*FDI*). Se fosse possibile accantonarlo ai fini di una riformulazione, sarebbe una buona possibilità.

PRESIDENTE. I relatori si esprimono negativamente. La prima parte è priva di portata normativa, per cui non avrebbe alcuna incidenza sulla legislazione, mentre sulla seconda hanno espresso parere negativo. Quindi lo sottopongo al voto, visto che l'invito al ritiro non è stato accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.14 (testo 2), presentato dalla deputata Ferro e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.28, 1.1, 1.24, 1.25, 1.8 (testo 2), 1.30, 1.29 e 1.26 sono accantonati.

Rinvio il seguito dell'esame del documento in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 21,30.

ALLEGATO

**Emendamenti alla relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-bis
dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza
n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale**

**1.10
accantonato**

NESCI

A pagina 19, premettere al paragrafo 5, il seguente:

«4.1 Prospettive di riforma in materia di sanità penitenziaria.

Nel corso dell'ultima parte dell'attività istruttoria della Commissione, durante le settimane segnate dal protrarsi dell'emergenza sanitaria, è emersa l'esigenza di tenere conto della capacità e della efficienza del sistema di sanità penitenziaria, anche alla luce dei riflessi sul regime di detenzione di coloro i quali hanno commesso i reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. In una prospettiva più larga, andrebbero considerati anche i problemi che riguardano gli internati che si vedono comminata oltre alla pena, anche la misura di sicurezza detentiva per l'imputabile (colonia agricola e casa di lavoro). A fianco a questi temi, l'emergenza sanitaria ha dimostrato come si renda necessario potenziare l'integrazione tra il Sistema Sanitario Nazionale e il circuito penitenziario, in modo tale da assicurare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria margini di intervento e soluzioni duttili per realizzare un equilibrato bilanciamento tra il controllo della pericolosità dei soggetti condannati ai sensi dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario e il diritto fondamentale alla salute assicurato dall'art. 32 della Costituzione.

Infatti, l'esperienza del transito della sanità dall'Amministrazione Penitenziaria alle ASL, nata con legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha generato non pochi disagi all'ambiente penitenziario e alla sua complessiva organizzazione, oltre che malessere alle ASL afflitte da ricorrenti deficit di bilancio e con ovvie ripercussioni a cascata sul servizio sanitario penitenziario. Conseguenze che, peraltro, si riflettono anche sui detenuti nelle carceri di massima sicurezza.

Si tratta di un problema complesso rispetto al quale la Commissione si limita a delineare alcune puntuali proposte.

È auspicabile il ritorno a nuclei di Sanità penitenziaria, gestiti direttamente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che possano contare sugli specialisti medici necessari.

In effetti, nei ruoli del Corpo della Polizia Penitenziaria, fatto unico se comparato con altri comparti militari e di polizia, mancano i profili specialistici e i ruoli tecnici sanitari. È carente quindi sia il profilo dei me-

dici che quello infermieristico. Da ciò consegue anche una mancanza di effettività del diritto fondamentale, per alcuni detenuti, alla salute di prossimità.

In tal modo, certo, le nuove figure professionali penitenziarie potrebbero essere utilizzate anche per la tutela della salute del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e di tutti gli operatori penitenziari.

Si sottolinea altresì l'esigenza di formare un documento digitale, che viene creato e archiviato per gestire tutti i dati relativi alla storia clinica del paziente detenuto reso accessibile a livello nazionale. Ciò consentirebbe ai medici che lo prendono in carico di conoscere in tempo reale la sua condizione di salute, senza attendere il passaggio dei dati dalla Asl di provenienza. La cartella clinica in formato digitale consentirebbe l'accesso a un numero limitato di persone autorizzate (medici, infermieri, addetti alla distribuzione dei farmaci, amministrativi, direttori sanitari), anche fuori dal circuito penitenziario. Peraltro, questa innovazione consentirebbe una maggior agilità e completezza di trattazione delle istanze *ex art.* 147 del codice penale che hanno assunto profili di particolare complessità nelle settimane scandite dal contrasto all'emergenza sanitaria.

A quest'ultimo proposito sarebbe indicato delineare in via normativa un principio già sancito dalla suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il differimento dell'esecuzione della pena, specie se riferito a detenuti per i reati di cui all'art. 4-*bis* o.p., è da intendersi quello stato patologico non suscettibile di cure adeguate in ambiente carcerario».

Conseguentemente apportare la seguente integrazione al titolo della relazione, aggiungere infine le seguenti parole «nonché sulle prospettive di riforma della sanità penitenziaria rivolte ai detenuti ristretti nel circuito dell'alta sicurezza».

1.9 (testo 2)

approvato

MIRABELLI

*Alle pagine 19 e 20, i periodi di cui ai primi tre capoversi del paragrafo 5, dalle parole: «Nonostante la Corte Costituzionale» fino alle parole: «altre condanne da parte della CEDU», sono sostituiti dal seguente periodo: «La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, si è pronunciata solo sui permessi premio, dichiarando l'incostituzionalità della presunzione assoluta prevista dal comma 1 dell'art. 4-*bis* O.P.».*

1.18**respinto**

LONARDO, VITALI

A pagina 21, alla quarta riga del terzo capoverso, sostituire la parola: «allegazione» con la seguente: «dimostrazione».

1.19**respinto**

LONARDO, VITALI

A pagina 21, alla quinta riga del terzo capoverso, sostituire la parola: «allegazioni» con la seguente: «dimostrazioni».

1.15 (testo 2)**accantonato**

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pagina 21, sostituire il periodo di cui al sesto capoverso, dalle parole: «Occorrerà l'acquisizione» alle parole: «inammissibile l'istanza», con il seguente: «La mancata allegazione di congrui e specifici elementi indicativi del distacco dal sistema criminale di appartenenza originaria comporterà l'inammissibilità dell'istanza anche qualora sussistano elementi allegati esplicativi di un positivo esito del trattamento rieducativo».

1.20**respinto**

LONARDO, VITALI

A pagina 21, alla seconda e alla terza riga del sesto capoverso, sostituire la parola: «allegazione» con la seguente: «dimostrazione».

1.2**ritirato**

ASCARI, relatrice

A pagina 21, alla fine del sesto capoverso, dopo le parole: «dichiarare inammissibile l'istanza», aggiungere il seguente periodo: «Premesso

dunque che la regolare condotta carceraria e la partecipazione al percorso rieducativo, dovranno costituire fattori propedeutici alla presentazione dell'istanza, si dovrà necessariamente ampliare lo spettro delle condizioni concessorie, vincolando l'istanza alla presentazione di elementi concreti, che consentano sia di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, e, comunque, con il contesto in cui è maturata la commissione del reato, sia del pericolo di ripristino di quei collegamenti, tenendo conto delle concrete circostanze personali ed ambientali».

1.6 (testo 2)

approvato

GRASSO, *relatore*

A pagina 21, alla nona riga del settimo capoverso, dopo le parole: «nonché quelle dei suoi familiari», inserire le seguenti: «della sussistenza di concrete e congrue condotte riparatorie, anche di natura non economica; dell'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, n. 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale».

1.21

accantonato

LONARDO, VITALI

A pagina 21, alla nona riga del settimo capoverso, dopo le parole: «nonché quelle dei suoi familiari», inserire le seguenti: «l'intervenuta adozione nei confronti del medesimo detenuto richiedente il beneficio, di provvedimenti patrimoniali, ed il loro stato di concreta esecuzione, dovendosi evitare ad ogni costo che confische eventualmente eseguite con destinazione dei beni a fini sociali possano vedere un ritorno sullo scenario economico-territoriale del medesimo soggetto che era l'illecito antecedente detentore di quelle risorse».

1.3**ritirato**ASCARI, *relatrice*

A pagina 21, alla fine del settimo capoverso, dopo le parole: «quelle dei suoi familiari; e così via», aggiungere il seguente periodo: «Si tratta di elementi che dovrebbero essere inseriti nella disposizione di legge, in maniera più generica, lasciando quindi maggiore spazio all'interpretazione dei vari attori coinvolti, ovvero in maniera più dettagliata, al fine di disciplinare più puntualmente questa ulteriore possibilità di concessione dei benefici carcerari».

1.7 (testo 2)**accantonato**GRASSO, *relatore*

A pagina 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine della terza riga, dopo le parole: «operatività del gruppo criminale di riferimento», aggiungere le seguenti: «sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto»;*

b) *alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «accertando altresì l'eventuale pendenza o definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali», aggiungere il seguente periodo: «Si dovrà inoltre acquisire il parere del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica quale autorità di raccolta di informazioni provenienti dal territorio attraverso i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti territorialmente sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto»;*

c) *alla fine del terzo capoverso, dopo le parole: «giudice di sorveglianza», inserire le seguenti: «in ragione della complessità degli accertamenti. Inoltre, decorso il termine, il giudice può decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste»;*

d) *alla fine del sesto capoverso, dopo le parole: «bensì l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi ad un reinserimento nella società», aggiungere il seguente periodo: «A tale fine dovranno essere acquisiti pareri dal procuratore della Repubblica e dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti territorialmente sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto».*

1.22**accantonato**

LONARDO, VITALI

A pagina 22, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «personali e patrimoniali», aggiungere le seguenti: «anche per le verifiche sopra evidenziate relative ai beni eventualmente confiscati».

1.16 (testo 2)**accantonato**

VITALI

A pagina 22, espungere periodo di cui al secondo capoverso, dalle parole: «In tal senso» fino alle seguenti: «dell'art. 4-bis O.P.».

1.11**approvato**

BARTOLOZZI, LONARDO

A pagina 22, alla terza riga del secondo capoverso, dopo la parola: «condannati» aggiungere le seguenti con: «sentenza passata in giudicato».

1.4**accantonato**ASCARI, *relatrice*

A pagina 22, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis O. P.», inserire i seguenti periodi: «Con riguardo allo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 79 del codice antimafia, si potrebbe prevedere l'intervento del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo esclusivamente nel caso di istanza presentata da detenuti o internati condannati per i delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (richiedendo invece il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui è stato commesso il reato nel caso di istanza presentata da detenuti o internati condannati per altri delitti anche al fine di evitare un inutile appesantimento del ruolo del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e delle procure distrettuali antimafia). A prescindere dal tipo di reato, si potrebbe inoltre ampliare il ruolo del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, attualmente limitato al Comitato

competente in ragione del luogo in cui il soggetto è detenuto o internato, prevedendo anche la partecipazione del Comitato competente in ragione del luogo in cui il reato o i reati sono stati commessi, sia ai fini della decisione di cui al comma 2 che del comma 3-bis, articolo 4-bis O.P. Ciò al fine di garantire una migliore comprensione degli elementi che potrebbero giustificare la persistenza dei collegamenti o il rischio che vengano ripristinati».

1.27

respinto

LONARDO

A pagina 22, alla terza riga del terzo capoverso, sostituire le parole: «di 30 giorni» con le seguenti: «di 60 giorni».

1.5

accantonato

ASCARI, *relatrice*

A pagina 22, alla fine del terzo capoverso, dopo le parole: «giudice di sorveglianza», inserire il seguente testo: «in ragione della complessità degli accertamenti. Inoltre, si potrebbe prevedere che, decorso il termine il giudice possa decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste».

1.17

accantonato

VITALI

A pagina 22 sostituire il periodo di cui al sesto capoverso, dalle parole: «per questi reati» fino alle parole: «nella società», con il seguente: «Per i reati diversi da quelli associativi, di terrorismo e previsti dall'art. 74 TU Stupefacenti, andrà valutata, ai fini della concessione dei benefici dell'Ordinamento Penitenziario, l'attualità della pericolosità sociale del condannato ed i rischi connessi ad un reinserimento nella società».

1.23**respinto**

LONARDO, VITALI

A pagina 22, alla terza riga del terzultimo capoverso, dopo la parola: «dimostri» aggiungere le seguenti: «non già meramente allegando, bensì attraverso una rigorosa offerta di elementi indicativi in modo esclusivo della veridicità dell'asserito».

1.12 (testo 2)**accantonato**

BARTOLOZZI

A pag. 22, alla fine del terzultimo capoverso, dopo le parole: «nell'impossibilità di adempierle», aggiungere il seguente periodo: «Sarebbe inoltre opportuno introdurre misure atte a scongiurare che la pena detentiva residua per i soggetti condannati ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possa essere eseguita in abitazione ubicata nella regione di nascita o residenza del condannato medesimo».

1.13 (testo 2)**accantonato**

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pag. 22, alla fine del terzultimo capoverso, dopo le parole: «nell'impossibilità di adempierle», aggiungere i seguenti periodi: «Con riferimento al problema del ricorso talvolta risultato assai elastico, all'art. 147 c.p., sarebbe indicato delineare in via normativa un principio già sancito dalla suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il differimento dell'esecuzione della pena, specie se riferito a detenuti per i reati di cui all'art. 4-bis O.P., è da intendersi quello stato patologico non suscettibile di cure adeguate in ambiente carcerario». Tale proposta consentirebbe di interpretare il ricorso alla disposizione di cui all'art. 147, comma 2, c.p., in via assolutamente residuale ovvero quando nessuna possibilità di misura detentiva è davvero percorribile, indipendentemente dal tipo di malattia che ha determinato lo stato patologico da cui è affetto il detenuto. In ogni caso il differimento non può essere disposto per semplici presunzioni stabilite in virtù di dichiarazioni di emergenza sanitaria nazionale».

1.14 (testo 2)**respinto**

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pag. 2, alla fine del terzultimo capoverso, dopo le parole: «nell'impossibilità di adempierle», aggiungere i seguenti periodi: «Ai fini della concessione dei permessi premio per i detenuti che rispondono dei reati di cui all'art. 4-bis dell'O.P., l'ostatività potrà essere superata soltanto al ricorrere di alcuni indici specifici quali l'effettiva partecipazione a un percorso rieducativo, la condotta tenuta nel corso del periodo di carcerazione che consenta di escludere l'attualità della pericolosità del condannato, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, la piena ammissione della partecipazione e dell'attività criminale di provenienza e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti in quel contesto, l'assenza di significative infrazioni disciplinari in ambito penitenziario. È in ogni caso prevista la necessità della fattiva collaborazione a meno che il condannato provi l'esistenza di un pericolo grave, concreto e imminente per sé e per i propri familiari».

1.28**accantonato**ASCARI, *relatrice*

A pagina 22, sostituire il periodo di cui al penultimo capoverso: «È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, così come la collaborazione inesigibile e la collaborazione irrilevante mantengono la attuale valenza, sia quale condizione "privilegiata di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-ter O.P.» con il seguente: «È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, mantiene l'attuale valenza, sia quale condizione "privilegiata" di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-ter O.P. Resta inteso che i casi di collaborazione inesigibile o irrilevante seguono il regime delle allegazioni sopra descritto.».

1.1**accantonato**ASCARI, GRASSO, *relatori*

Sostituire i periodi compresi tra l'ultimo capoverso di pagina 22, dalle parole: «per ciò che riguarda la competenza», e il primo periodo di pagina 25, fino alle parole: «concessione dei permessi premio», con i seguenti: «Per ciò che riguarda la competenza, la Commissione ritiene di dover prospettare una ipotesi di riforma che preveda un "doppio bina-

rio" con una disciplina differenziata in ragione della tipologia di reati per cui il soggetto è stato condannato.

Per i reati di natura monosoggettiva previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1 O.P. potrebbe essere mantenuta la competenza del magistrato di sorveglianza quale attualmente prevista dall'art. 69 O.P.⁽²⁵⁾.

Laddove, invece, si tratti di condannati per reati di criminalità organizzata, eversiva o terroristica, la competenza a decidere in merito alla concessione del beneficio del permesso premio andrebbe attribuita al tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Tale soluzione appare la più equilibrata e rispondente all'esigenza, che si impone quando si verta in materia di reati gravi e associativi, di una più articolata ponderazione, quale assicurata da una valutazione collegiale e rafforzata anche dalla presenza dei componenti esperti non togati e delle relative professionalità⁽²⁶⁾.

In questa ipotesi di riforma si profila, poi, una duplice soluzione nella individuazione dell'organo dinanzi al quale eventualmente proporre reclamo avverso il provvedimento emesso dal tribunale.

Tale competenza potrebbe essere attribuita quale organo di seconda istanza a una sezione territoriale della corte d'appello, integrata, anche

⁽²⁵⁾ Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 69 O.P.: «Art. 69. (*Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*). – 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. (...) 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge».

In merito, si rammenta che la C. Cost., con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale). Successivamente, la C. Cost., con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341 come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354.

⁽²⁶⁾ Vedi audizione in data 10 dicembre 2019 del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo: «(...) sulla collegialità devo dire (...) non per tutela del monocratico – parliamoci chiaro – perché gli strumenti del tribunale (...) l'attenzione di quattro persone è sicuramente più capace, più attenta ed è – ripeto – veramente il cuore pulsante del procedimento di esecuzione (...)».

in questo caso, dalla presenza di esperti: tale opzione appare rispondente e consona alle caratteristiche proprie della fase esecutiva della pena nella quale prevalgono le esigenze di prossimità⁽²⁷⁾.

In alternativa, si potrebbe prevedere che i provvedimenti emessi in materia di permessi premio dai tribunali di sorveglianza territoriali siano reclamabili presso una sezione specializzata del tribunale di sorveglianza di Roma: la concentrazione della competenza di secondo grado in un unico tribunale ovierebbe al rischio di una giurisprudenza a macchia di leopardo', e cioè di orientamenti giurisprudenziali eterogenei e difformi pur in situazioni identiche o analoghe. Questa soluzione, tuttavia, presupporrebbe necessariamente una modifica della pianta organica nonché un corrispondente e congruo ampliamento del numero dei giudici, degli esperti e del personale amministrativo addetto al disbrigo degli affari, soluzione questa che appare incompatibile con le clausole di invarianza finanziaria. Peraltro, ove non venisse istituita una sezione specializzata ad hoc, si porrebbe il problema di individuare l'organo competente a giudicare sul reclamo proposto avverso un provvedimento di primo grado emesso dal medesimo Tribunale di sorveglianza di Roma.

Attese tali riflessioni, appare in conclusione preferibile e immediatamente praticabile, prevedere che per tale beneficio nei casi dei reati «di prima fascia» la decisione del tribunale di sorveglianza sia impugnabile direttamente per Cassazione, in analogia a quanto peraltro previsto per tutti gli altri benefici penitenziari ove è escluso il reclamo e, dunque, il doppio grado di giudizio di merito.

Appare, altresì, utile intervenire sul termine, attualmente previsto in sole ventiquattro ore, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio»

1.24

accantonato

LONARDO, VITALI

A pagina 24, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «esigenze di prossimità», aggiungere le seguenti: «e di continuità della giurisdizione di sorveglianza (non si potrebbe ragionevolmente sostenere un di-

⁽²⁷⁾ «(...) non si può immaginare una corretta valutazione e decisione delle istanze avulsa dalla giurisdizione di prossimità propria della Magistratura di Sorveglianza ovvero, senza avere la possibilità di un colloquio diretto con il detenuto istante; di conoscenza reale dello specifico luogo-carcere; di interlocuzione diretta con gli operatori penitenziari e di tutta una serie di percezioni/acquisizioni di dati di conoscenza del singolo detenuto che solo nell'ambito di una connotata giurisdizione di prossimità possono essere colti e/o valorizzati, sia nella direzione dell'accoglimento che del rigetto dell'istanza, anche in ragione dell'esercizio di quella discrezionalità, a quanto pare, tanto temuta o che insospettisce». Relazione depositata l'11 dicembre 2019 dal Presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi.

stinguo a seconda del tipo di istanza, delle competenze sul territorio, istituendo una competenza funzionale *per acta*)».

1.25

accantonato

LONARDO, VITALI

A pagina 24, alla fine del sesto capoverso, dopo le parole: «sorveglianza di Roma», aggiungere le seguenti: «(peraltro creerebbe una giurisdizione di secondo grado centrale del tutto avulsa dai nostri standard ordinamentali).».

1.8 (testo 2)

accantonato

GRASSO, *relatore*

A pagina 25, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale», aggiungere i seguenti periodi: «Un'altra questione connessa ai reati ostativi è quella del c.d. "scioglimento del cumulo giuridico delle pene" ai fini della concessione di benefici a taluno dei condannati per delitti di cui all'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario. Un tema portato nuovamente all'attenzione dell'opinione pubblica per le scarcerazioni a causa dell'emergenza sanitaria, sul quale l'orientamento della giurisprudenza non è univoco. È utile ricordare che l'ordinamento (art. 76 e 80 del c.p e 671 del c.p.p), in presenza di una pluralità di titoli esecutivi prevede la loro obbligatoria unificazione in un solo titolo inglobante ed unificante le singole pene (sulla obbligatorietà del cumulo in presenza di pene concorrenti v. Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 luglio 2006 n. 29087). In mancanza nel nostro ordinamento di un principio generale, una parte della magistratura di sorveglianza afferma la possibilità della scindibilità del cumulo ogni volta che da esso possa derivare un qualsivoglia effetto favorevole per il condannato.

In proposito, appare però opportuno considerare che i reati elencati nell'articolo 4-*bis* O.P. assumono rilievo non in quanto alle pene da spiare in concreto ma piuttosto in relazione alla maggiore pericolosità sociale dei condannati, che necessita naturalmente di maggiore rigore nella valutazione circa la sussistenza di un effettivo percorso rieducativo.

Per i reati di cui all'articolo 4-*bis* O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici integrano il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo

dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato ed in particolare rispetto a quelli aventi come finalità la riduzione della popolazione carceraria (la legge 199/2010 e la più recente 27/2020 c.d. Cura Italia)».

1.30

accantonato

ASCARI, *relatrice*

A pagina 25, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «...e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale», aggiungere i seguenti periodi: «Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena».

1.29

accantonato

FERRO

A pagina 25, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «...e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale», aggiungere i seguenti periodi: «Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena».

1.26

accantonato

LONARDO, VITALI

A pagina 25, alla fine dell'ultimo capoverso, dopo le parole: «istanze presentate» aggiungere le seguenti: «e comunque il più ampio uso del sistema Banca dati della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (SIDDA)».
